



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

ORDINANZA SINDACALE N. 20 DEL 09/08/2024

Oggetto: Abbattimento capo ovino ditta “Sottosanti Nunzio”

IL SINDACO

Visto il T.U. delle LL.SS. n. 1265 del 27.7.1934;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n° 320 dell' 8.02.1954;

Visto il Regolamento CE n. 999 del 22 Maggio 2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la “Eradicazione delle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili negli ovini e nei caprini e di embrioni vivi” e le successive modificazioni;

Visto il D. M. 17 Dicembre 2004 “Piano di Selezione Genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini”;

Visto il D. A. n. 0003 del 04 Gennaio 2013 “Piano di Selezione Genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini”;

Vista la nota prot. 86014 del 08/08/2024 con la quale il Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASP di Enna comunicava al sig. Sottosanti Nunzio, il riscontro di un ariete con alta suscettibilità genetica alle encefalopatie spongiformi (giusto rapporto di prova IZS Sicilia n. 5358 del 26/07/2024) e pertanto da non adibire alla monta in attesa dell'invio alla macellazione;

Vista la nota del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASP di Enna, prot. 86090 del 08/08/2024 assunta al protocollo comunale al n. 8307 in data 09/08/2024, con la quale si comunicava a questo Ente l'accertamento di alta suscettibilità genetica alle encefalopatie spongiformi di uno capo ovino (ariete), di seguito riportato, afferente all'allevamento registrato in BDN con codice **IT 003 EN 087** di proprietà del sig. Sottosanti Nunzio nato a Palermo il 09/05/1970 e residente in Assoro (En) via Crisa n. 241;

Sentito il parere del Responsabile del Servizio Sanità Animale della A.S.P. di Enna;

ORDINA

a) Che il capo ovino così di seguito riportato:

n	Codice capo	codice elettronico	Data nascita	Razza	Sesso	Allele
1	IT086000465589	0380086000465589	03/10/2023	MTT	M	ARR/VRQ

è soggetto all'obbligo della macellazione nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine improrogabile di giorni 30 (trenta) dalla notifica della presente Ordinanza in quanto portatore dell'allele VRQ (a norma del D.M.17/12/2004 e del D.A. 0003 del 04/01/2013);

- b) Il suddetto capo, in attesa dell'invio allo stabilimento di macellazione, non potrà essere adibito alla monta.
- c) L'animale potrà essere allontanato dall'allevamento soltanto per essere avviato, dietro autorizzazione da parte del Servizio Veterinario, direttamente al macello.
- d) La S.V. prima dello spostamento del capo con allele VRQ, esclusivamente per la macellazione, dovrà avvertire il Servizio Veterinario che provvederà ad eseguire quanto previsto dalle disposizioni in vigore ed a rilasciare la certificazione del caso.
- e) Per ottenere l'indennità di abbattimento la S.V. deve far macellare l'animale con l'allele VRQ al più presto e non oltre i termini di 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente

Ordinanza Sindacale.

- f) La S.V. deve presentare la richiesta di indennizzo all'Assessore Regionale della Salute per il tramite del Sindaco del Comune di competenza, a norma dell'art. 2 del D.M. 17/12/2004, al netto dei ricavi derivanti dalla vendita (fattura o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), ai sensi dalla Legge 2 giugno 1988, n. 218, nel più breve tempo possibile comunque entro 30 gg. dall'abbattimento.
- g) Segnalare tempestivamente al Servizio Veterinario ASP competente per territorio la presenza di casi sospetti di EST;
- h) Segnalare entro 12 ore dal rinvenimento la morte di ogni capo della specie ovina e caprina;
- i) Introdurre solamente ovini maschi con genotipo noto e funzionale al programma di qualifica genetica del gregge;
- j) Il Sig. Sottosanti Nunzio è incaricato e pertanto responsabile dell'esecuzione delle norme

contenute nella presente Ordinanza allo stesso notificata

Assoro lì 09/08/2024

IL SINDACO

LICCIARDO ANTONIO